

# ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

“F. MORANO”



Via Circumvallazione Ovest 80023 CAIVANO (NA)  
Tel. 0818343113 - Biennio 0818308204 - Fax 0818313568  
Site web: [www.itismorano.org](http://www.itismorano.org) email: [natf110004@istruzione.it](mailto:natf110004@istruzione.it)  
Pec: [it.is.morano@pec.itismorano.org](mailto:it.is.morano@pec.itismorano.org) Cod. Fisc. 93000090634



**In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4 D.P.R. 24.06.1998 n. 249 .**

## Regolamento di disciplina

Il presente Regolamento si propone di sollecitare la partecipazione di tutte le componenti scolastiche per un corretto funzionamento dell'istituto, in connessione con la più vasta realtà sociale, al fine di attuare il diritto allo studio e di offrire gli strumenti per la promozione culturale e civile degli studenti, nel rispetto dei principi di libertà e di democrazia sanciti dalla Costituzione della Repubblica.

Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme dello “Statuto delle Studentesse e degli Studenti”, emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249-98, del regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, e sue modifiche e integrazioni.

E' coerente e funzionale al Piano dell'offerta Formativa adottato dall'istituto.

### **Diritti**

L'Istituto garantisce agli studenti i seguenti diritti:

1. Una valutazione trasparente
2. Un'adeguata informazione sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola
3. La tutela della riservatezza
4. Lo stesso rispetto, anche formale, che la scuola richiede loro per tutti gli operatori scolastici
5. La partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola
6. La libera associazione e l'utilizzo degli spazi disponibili
7. Il rispetto della vita culturale e religiosa della comunità cui appartengono
8. Servizi per il recupero delle situazioni di svantaggio

### **Doveri**

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare i corsi di studio con regolarità, senza effettuare assenze strategiche e rispettando gli orari di inizio e termine delle lezioni. La richiesta di giustificazione delle assenze dovrà essere avanzata da chi esercita la patria potestà o dagli studenti maggiorenni; il dirigente scolastico, o il docente delegato, potranno non giustificarle se riterranno non valido il motivo addotto. Per le assenze causate da malattia, di durata superiore ai cinque giorni, dovrà essere esibito il certificato medico attestante la guarigione.
2. *Gli allievi possono uscire dall'aula solo a partire dalla 3^ ora e sempre uno per volta. L'allievo che si soffermerà più del dovuto, impedendo ad un suo compagno di uscire, sarà prima richiamato e poi ammonito.*
3. Potranno essere concessi permessi di entrata in ritardo e di uscita anticipata dalle lezioni in numero limitato *in particolare max 5 ritardi e 3 uscite anticipate per quadrimestre. Dal conteggio sono esclusi quelli causati da forza maggiore (scioperi mezzi pubblici, visite specialistiche, etc)* Per gli studenti minorenni il permesso di uscita anticipata sarà concesso solo su richiesta scritta dell'esercente la patria potestà *che provvederà anche all'accompagnamento*
4. *E' assolutamente vietato l'uso del cellulare durante le ore di lezione.*
5. Gli studenti sono tenuti ad osservare le norme organizzative, di sicurezza e igiene dettate dalle disposizioni allegate al presente regolamento; essi, inoltre, condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

6.

## **ART.1 NORME DI COMPORTAMENTO**

### **GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE**

1. Gli alunni assentatisi dalle lezioni devono chiedere di essere giustificati con una dichiarazione scritta dal rappresentante legale nell'apposito libretto delle giustificazioni. Per assenze di oltre 5 giorni dovute a malattie, la giustificazione deve essere accompagnata da certificato medico attestante l'avvenuta guarigione. Le assenze vanno giustificate il giorno del rientro a scuola o al massimo il giorno dopo.

### **ASSENZE DA GIUSTIFICARE ALLA PRESENZA DI GENITORI**

2. La 5°, 10°, 15°, 20°, assenza saranno giustificate solo alla presenza di un genitore o del rappresentante legale. Anche per gli **alunni maggiorenni** vige la medesima norma. Dovranno inoltre essere giustificate le assenze collettive arbitrarie ( più di 2/3 degli alunni della classe assenti ) e le assenze non giustificate entro il *terzo* giorno.

## **ART. 2 COMPORTAMENTI CHE CONFIGURANO MANCANZE DISCIPLINARI**

Gli studenti devono frequentare regolarmente le lezioni. Di norma costituisce frequenza non regolare:

1. l'assenza di massa e quelle reiterate prive di adeguata motivazione o in coincidenza di verifiche;
2. L'assenza non giustificata;
3. Ritardi reiterati in assenza di adeguata motivazione o in coincidenze di verifiche e tali da compromettere l'attività didattico-educativa.
4. Il comportamento in classe non adeguato all'ambiente di apprendimento e di formazione nel quale si trovano; l'ostacolare o l'impedire il regolare svolgimento dell'attività della scuola.
5. Avere una condotta che risulti offensiva nelle parole e negli atti della persona e del ruolo professionale di chi appartiene all'ambiente formativo.
6. Il non rispetto delle norme di sicurezza dettate dalla legge 626/94.
7. Procurare danni al patrimonio della scuola. Dei danni arrecati intenzionalmente risponde, anche in termini economici, lo studente responsabile.

## **ART. 3 SANZIONI DISCIPLINARI**

1. Lo studente il cui comportamento configura una mancanza disciplinare riceve, in proporzione alla gravità della mancanza, una delle seguenti sanzioni disciplinari:
  - a. Ammonizione scritta;
  - b. Censura scritta;
  - c. Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica.

Lo studente riceve la sanzione della censura scritta per:

- a. Ripetute mancanze ai suoi doveri scolastici, già sanzionate da almeno due ammonizioni;
- b. Aver violato il Regolamento d'Istituto;
- c. Avere compromesso il regolare svolgimento dell'attività della scuola.

Allo studente che ha ricevuto la sanzione della censura scritta, il Consiglio di classe assegna sette come voto di condotta in occasione dello scrutinio.

Lo studente riceve la sanzione dell'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica da uno a 15 giorni nei seguenti casi:

- a. Per aver commesso infrazioni disciplinari già sanzionate da almeno due censure;
- b. Per offese alla persona e al ruolo professionale del personale della scuola;
- c. Per comportamenti o atti che offendano la personalità e le convinzioni degli altri studenti;
- d. Per danni arrecati alle persone, alla struttura scolastica agli arredi, alle attrezzature;
- e. In presenza di un reato perseguibile d'ufficio o per il quale l'autorità giudiziaria abbia avviato un procedimento penale;
- f. Quando vi sia un pericolo per l'incolumità delle persone che frequentano la comunità scolastica.

Allo studente che ha ricevuto la sanzione dell'allontanamento temporaneo il consiglio di classe assegna sei come voto di condotta in occasione dello scrutinio.

Oltre alla sanzione disciplinare l'organismo competente può deliberare la decadenza dello studente dall'esercizio delle funzioni di rappresentante di classe o di istituto che eventualmente ricopre.

#### **ART. 4 ORGANISMI COMPETENTI A DELIBERARE LE SANZIONI DISCIPLINARI**

Gli organi scolastici competenti ad applicare le sanzioni disciplinari sono i seguenti:

- Il docente coordinatore di classe per l'ammonizione scritta relativa al comma 1 e 2 dell'art.2;
- I singoli docenti per l'ammonizione scritta relativa al comma 3 e 4 dell'art. 2;
- Il preside per la sanzione della censura scritta relativa ai commi 5, 6 dell'art. 2;
- Il consiglio di classe allargato ai rappresentanti degli studenti e dei genitori, per la sanzione dell'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica relativa ai commi 5-6,-7 dell'art. 2.
- Gli organi competenti nello stabilire la sanzione devono tenere conto della natura della mancanza, della situazione in cui si è verificata e della storia personale dello studente. L'organo competente ad applicare le punizioni di un dato grado, può sempre infliggere quelle di grado più lieve.
- Le sanzioni disciplinari di cui alle lettere a, b, c, art. 2 comma 1 possono essere decise anche per mancanze commesse dallo studente durante le sessioni d'esame. In tale caso esse sono deliberate dalla Commissione d'Esame.

#### **ART. 5 IMPUGNAZIONI E RICORSI**

- Contro le deliberazioni del consiglio di classe relative all'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, lo studente può presentare ricorso al CSA entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della sanzione ai sensi dell'art. 5 comma 1 dello Statuto e in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 328 comma 4 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297;
- Per la sanzione disciplinare della censura scritta è ammesso ricorso da parte dello studente all'organismo di garanzia costituito nell'Istituto, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione della sanzione.

#### **ART. 6 ORGANISMO DI GARANZIA DELL'ISTITUTO**

- L'organismo di garanzia è composto da 4 membri: il presidente del CdI che lo presiede, un docente, uno studente, uno del personale ATA. Nelle deliberazioni, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede l'organismo collegiale;
- I membri sono designati dal Consiglio d'Istituto. La designazione deve prevedere anche l'indicazione di un rappresentante supplente nel caso di assenza o incompatibilità del titolare
- Lo studente che ha subito provvedimenti di ammonizione scritta o di censura scritta può chiedere, nel successivo anno scolastico, che venga riesaminato il provvedimento disciplinare alla luce del positivo comportamento tenuto. L'organismo di garanzia dopo essersi documentato e sentito il Consiglio di classe può deliberare la cancellazione della sanzione disciplinare emanando un atto formale che sarà trascritto nel fascicolo personale dello studente.

•

**Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente, con specifico riferimento al DPR 24.6.98 n. 249 "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", in conformità al quale DPR il presente regolamento è stato approvato e del quale DPR il presente regolamento costituisce attuazione.**